



Circolare n.12/2011

Esenzione Ticket dalla spesa farmaceutica e per le prestazioni specialistiche

COSA CAMBIA PER ESENZIONE TICKET SPESA FARMACEUTICA

Dal 1 luglio 2011 cambiano le modalità e le condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento della quota fissa di un euro a ricetta e dal ticket per l'acquisto di farmaci, per condizione economica ed età.

- I titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03) ed i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a nuclei familiari con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04), *non pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti totali dal pagamento del ticket*;
- Gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice E94), *sono esenti totali dal pagamento del ticket*;
- Gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo annuo da 18.000,01 euro fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice E96), *sono esenti parziali dal pagamento del ticket*;
- Gli assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo annuo da 18.000,01 euro fino a 36.151,98 euro (codice E95), *sono esenti parziali dal pagamento del ticket*;

COSA CAMBIA PER ESENZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Per avere diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio il cittadino deve essere in possesso di almeno uno seguenti requisiti:

- I lavoratori in mobilità e loro familiari a carico (codice E97) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- I lavoratori in cassa integrazione e loro familiari a carico (codice E98) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- Gli inoccupati e loro familiari a carico (codice E99), appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- I cittadini di età inferiore ad anni 6 o superiore ad anni 65 (codice E01) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98.
- I disoccupati e loro familiari a carico (codice E02), appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- I titolari soltanto di pensione sociale (libretto di pensione categoria PS) o assegno sociale (libretto di pensione categoria AS) e loro familiari a carico (codice E03).
- I titolari di pensione "integrata" al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico (codice E04) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

COSA NON CAMBIA

Non vengono modificate in alcun modo le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologie, invalidità ecc.) che continuano a permanere, assicurando l'assistenza a tutti i pazienti in tali condizioni.

COSA DOVRA' FARE L'ASSISTITO

Al momento della prescrizione il medico, verificata la presenza del nominativo dell'assistito nell'elenco fornito dal Sistema Tessera Sanitaria, riporta il codice di esenzione sulla ricetta.

Se il nominativo dell'assistito non è presente nell'elenco, il medico barra la casella N (nessuna esenzione) sulla ricetta ed invita l'assistito a verificare il reddito del nucleo familiare eventualmente con l'aiuto del proprio consulente (CAF, Commercialisti ecc.). Se il reddito rientra nei limiti sopraindicati, l'assistito si reca, munito di fotocopia del documento di riconoscimento e di tessera sanitaria, presso gli sportelli della ASL per rendere un'autocertificazione ed ottenere l'attestato di esenzione. Non è prevista ulteriore documentazione da esibire. Se il reddito supera i limiti sopraindicati l'assistito non ha diritto all'esenzione.

Si ricorda che l'autocertificazione dovrà essere resa dall'interessato (o da parenti entro il terzo grado) munito esclusivamente di una fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria.

Per *nucleo familiare* deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.

Per *familiari a carico* si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di reddito inferiore ad € 2.840,51)

Disponibile per ulteriori informazioni.

Corigliano d'Otranto, 5 settembre 2011

Pier Luigi Giannachi